

**TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE I° CIVILE**  
**LA GIUDICE DOTT.SSA VIVIANA MELE**  
**HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE ORDINANZA**

**NEL GIUDIZIO DI SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE N. 6391/2021 R.G.**

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2024;

- **rilevato** che all'udienza del 2.10.2024, tutti i condividenti hanno richiesto procedersi alla vendita del compendio immobiliare;

- **ritenuto** di dover disporre la vendita dei beni in comproprietà, con delega alle operazioni *ex art. 591 bis c.p.c.*;

- **rilevato** che nell'udienza del 2.10.2024 l'avv. Andrea F. Pezzuto, nominato professionista delegato alla vendita, ha dichiarato di accertare l'incarico conferitogli,

- **osservato** che non sussistono elementi per ritenere che le modalità telematiche, come di seguito disposte, siano pregiudizievoli per gli interessi dei comproprietari dei beni caduti in successione;

**letti** gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.,

**DISPONE**

la vendita del compendio immobiliare, così come descritto ed individuato nella **relazione dell'Esperto Ing. Mauro Pellè, depositata in data 20.2.2023**, da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto.

**LOTTO 1**

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di civile abitazione, a piano terra e piano primo, e di giardino-deposito, a piano terra, siti in Montesardo (Le), frazione di Alessano (Le), alla Via Nazionale, n. 17.

Gli immobili sono censiti in N.C.E.U. del Comune di Alessano:

- foglio 26, particella 675, sub 2, cat. A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 194, piano T-1, rendita € 453,19;

- foglio 26, particella 675, sub 12, cat. C/2, classe 3, superficie catastale totale mq. 51, piano T, rendita € 64,97.

L'abitazione ha accesso da ampio portone prospiciente la Via Nazionale, con zona di ingresso e vano scala, che conduce al piano primo ed alle terrazze di copertura. L'abitazione è composta da ingresso, pranzo, soggiorno, cucina, servizio igienico, n. 2 camere da letto, ampia terrazza a livello. L'abitazione presenta pavimenti granigliati di marmo con battiscopa coordinato, pareti interne intonacate e tinteggiate di colore bianco, infissi interni in legno, serramenti esterni in legno e tapparelle in superplastica; è dotata di impianti elettrico, termico (corpi radianti in ghisa) e idrico-fognante.

L'unità abitativa necessita, nel complesso, di interventi di rifacimento/manutenzione,



soprattutto in corrispondenza della terrazza a livello retrostante, in pessimo stato di conservazione.

Il giardino-deposito (sub 12), posto a piano terra, è composto da spazi retrostanti destinati a giardino e a locali deposito, direttamente comunicanti, mediante scala esterna di collegamento, con l'abitazione (sub 2) posta al piano primo.

L'intero edificio presenta una struttura in muratura portante, con coperture in parte a volta e in parte piane.

**Pratiche edilizie:** trattasi di immobile realizzato in data anteriore al 1967.

Sono stati rinvenuti, presso il competente Ufficio tecnico, titoli edilizi per modifiche ed aggiunte relative alla costruzione di un androne al piano terra del fabbricato, risalenti al 16.3.1949. Sono state, inoltre, rinvenute pratiche edilizie per costruzione di una scala di accesso e collegamento del balcone esistente su Via Nazionale, rispettivamente del 14.7.1970 e dell'11.8.1970.

**Conformità catastale:** lo stato dei luoghi è conforme alla relativa planimetria catastale.

**Stato di possesso:** libero.

LOTTO	PREZZO BASE	RILANCIO MINIMO	CAUZIONE
1	€ 141.400,00	€ 1.000,00	€ 14.140,00

L'offerta minima, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., è pari ad € 106.050,00.

**La cauzione dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.**

\* \* \* \* \*

### **LOTTO 2**

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale destinato ad uffici (ex studio medico), sito in Montesardo (Le), frazione di Alessano (Le), alla Via Nazionale, lungo la direttrice principale che attraversa il centro urbano, in zona semicentrale.

L'immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Alessano:

- foglio 26, particella 675, sub 7, cat. A/10, classe 1, vani 2,5, superficie catastale mq. 40, piano T, rendita € 451,90.

Il locale (ex studio medico), posto al piano terra, ha accesso da Via Nazionale ed è composto da n. 2 vani e n. 1 servizio igienico con ventilazione forzata; presenta coperture a volta, pavimentazione in mattoni di ceramica, pareti interne intonacate e tinteggiate di colore bianco, ed infissi, interni ed esterni, in legno. Il locale, realizzato con struttura in muratura portante, nel complesso necessita di interventi di manutenzione.



**Pratiche edilizie:** trattasi di immobile realizzato in data anteriore al 1967. Sono stati rinvenuti, presso il competente Ufficio tecnico, titoli edilizi per modifiche ed aggiunte relative alla costruzione di un androne al piano terra del fabbricato, risalenti al 16.3.1949. Sono state, inoltre, rinvenute pratiche edilizie per costruzione di una scala di accesso e collegamento del balcone esistente su Via Nazionale, rispettivamente del 14.7.1970 e dell'11.8.1970.

**Conformità catastale:** lo stato dei luoghi è conforme alla relativa planimetria catastale. È stata riscontrata l'esistenza di una porta di comunicazione con il confinante sub. 12 (giardino-deposito).

**Stato di possesso:** libero.

LOTTO	PREZZO BASE	RILANCIO MINIMO	CAUZIONE
2	€ 22.000,00	€ 1.000,00	€ 2.200,00

L'offerta minima, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., è pari ad € 16.500,00.

**La cauzione dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.**

\* \* \* \* \*

### **LOTTO 3**

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale destinato ad uso commerciale (ex farmacia), sito in Montesardo (Le), frazione di Alessano (Le), alla Via Nazionale, lungo la direttrice principale che attraversa il centro urbano, in zona semicentrale.

L'immobile è censito in N.C.E.U. del Comune di Alessano:

- foglio 26, particella 675, sub 11, cat. C/1, classe 3, superficie catastale mq. 81, piano T, rendita € 930,66.

Il locale, posto al piano terra, ha accesso da Via Nazionale ed è composto da uno spazio antistante (ex locale farmacia) e da uno spazio retrostante (ex vano ufficio e servizi); presenta coperture a volta, ad eccezione del vano retrostante realizzato con coperture piane in putrelle metalliche, pavimentazione in mattoni di ceramica, pareti interne intonacate e tinteggiate di colore bianco, infissi interni in legno e portone di ingresso in alluminio, con specchiature vetrate. Il locale, realizzato con struttura in muratura portante, necessita, pur essendo stato precedentemente oggetto di interventi di manutenzione/ristrutturazione ed adibito a farmacia, di interventi di manutenzione.

**Pratiche edilizie:** trattasi di immobile realizzato in data anteriore al 1967. Sono stati rinvenuti, presso il competente Ufficio tecnico, titoli edilizi per modifiche ed aggiunte relative alla costruzione di un androne al piano terra del fabbricato, risalenti al 16.3.1949. Sono state, inoltre, rinvenute pratiche edilizie per costruzione di una scala di accesso e collegamento del



balcone esistente su Via Nazionale, rispettivamente del 14.7.1970 e dell'11.8.1970.  
**Conformità catastale:** lo stato dei luoghi è conforme alla relativa planimetria catastale. È stata riscontrata l'esistenza di una porta di comunicazione con il confinante sub. 12 (giardino-deposito).

**Stato di possesso:** libero.

LOTTO	PREZZO BASE	RILANCIO MINIMO	CAUZIONE
3	€ 52.650,00	€ 1.000,00	€ 5.265,00

L'offerta minima, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., è pari ad € 39.487,50.

**La cauzione dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.**

\* \* \* \* \*

#### **LOTTO 4**

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo, sito in Alessano (Le), località Montesardo (Le), in prossimità del centro abitato.

Il terreno è censito in N.C.T. del Comune di Alessano:

- foglio 25, particella 207: porz. AA, qualità seminativo, classe 2, are 52 e ca 08 (mq. 5.208), reddito dominicale € 22,86, reddito agrario € 14,79; porz. AB, qualità pascolo, classe U, are 49 e ca 60 (mq. 4.960), reddito dominicale € 3,59, reddito agrario € 1,79.

Il terreno, a destinazione agricola, ricade nel Programma di Fabbricazione vigente in zona E "Agricola", caratterizzata dalla presenza di unità abitative a carattere sparso. Il terreno risulta non utilizzato e presenta estese formazioni di roccia affiorante; confina, lungo un lato, con area di pertinenza condotta interrata AQP.

**Stato di possesso:** libero.

LOTTO	PREZZO BASE	RILANCIO MINIMO	CAUZIONE
4	€ 45.756,00	€ 1.000,00	€ 4.575,60

L'offerta minima, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., è pari ad € 34.317,00.

**La cauzione dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.**

\* \* \* \* \*

#### **LOTTO 5**

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo, sito in Alessano (Le), località Montesardo (Le), in prossimità del centro abitato.

Il terreno è censito in N.C.T. del Comune di Alessano:



- foglio 25, particella 273, qualità seminativo, classe 2, are 68 e ca 57 (mq. 6.857), reddito dominicale € 30,10, reddito agrario € 19,48.

Il terreno, a destinazione agricola, ricade nel Programma di Fabbricazione vigente in zona E "Agricola", caratterizzata dalla presenza di unità abitative a carattere sparso. Il terreno risulta arato, utilizzato, variamente recintato con muretti a secco e/o delimitazioni in conci murari di altezze variabili e, per un piccolo tratto, delimitato da area di pertinenza condotta interrata AQP.

**Stato di possesso:** libero.

LOTTO	PREZZO BASE	RILANCIO MINIMO	CAUZIONE
5	€ 39.770,00	€ 1.000,00	€ 3.977,00

L'offerta minima, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., è pari ad € 29.827,50.

**La cauzione dovrà essere pari al 10% del prezzo offerto.**

#### DELEGA

**per le operazioni di vendita l'avv. Andrea F. Pezzuto**, con studio in Trepuzzi (Le), P.tta Municipio, n. 6, tel./fax: 0832/1815193;

Il nominato professionista provvederà ad espletare le operazioni di vendita esclusivamente nella modalità senza incanto, nelle forme della **vendita telematica "asincrona"** di cui all'art. 24 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, per il tramite della società **OXANET.IT** quale Gestore della vendita telematica, con il sito portale **www.garatelematica.it**, non ritenendosi, allo stato, probabile che la vendita con la modalità con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (ex art. 569 c.p.c.).

#### FISSA

**in 24 mesi dalla comunicazione della delega la durata dell'incarico**, riservandosi di prorogare tale termine ove il Professionista Delegato, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal senso; dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il Professionista Delegato informi il Giudice provvedendo alla restituzione del fascicolo;

#### DETERMINA

*In € 2.000,00 il **fondo-spese** che tutte le parti, in solido tra loro, dovranno versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente del giudizio di scioglimento della comunione, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; nel caso di esaurimento del sopra determinato fondo spese, il professionista delegato, entro 15 giorni, provvederà a relazionare detta*



circostanza al Giudice, depositando analitico e dettagliato report circa le spese sostenute, onde consentire al Giudice di adottare i necessari provvedimenti per la continuazione della vendita. In caso di omesso versamento del fondo spese, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al Giudice con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il delegato è fin d'ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato al giudizio di scioglimento della comunione per fondo spese, con obbligo di rendiconto.

Qualora le parti siano state ammesse al **patrocinio a spese dello Stato**, i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche saranno prenotati a debito, mentre saranno poste a carico dell'Erario per anticipazione le spese per il gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità.

Si precisa che il professionista delegato non dovrà emettere alcuna fattura per i servizi di pubblicità sia nel caso in cui attinga al fondo spese versato dalle parti sia nel caso in cui le parti siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Le fatture saranno emesse da chi provvede ai servizi pubblicitari ed intestate a nome di una delle parti, attori o convenuti, anche nel caso di ammissione delle stesse al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice con successivo provvedimento porrà di volta in volta la spesa a carico dell'Erario.

Tutte le spese del giudizio di scioglimento della comunione prenotate a debito o anticipate dall'erario godono del regime della prededucibilità; nel caso di chiusura anticipata del giudizio di scioglimento della comunione per rinuncia, estinzione, ecc. prima della vendita, tutte le spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario dovranno essere corrisposte all'Erario dalle parti in solido, pena la rivalsa nei confronti delle stesse da parte dello Stato ai sensi dell'art. 134 n. 2 DPR 115/2002.

### **PONE**

*a carico di tutte le parti, in solido tra loro, il versamento, sul conto corrente bancario del giudizio di scioglimento della comunione, della somma di € 100 per ciascun lotto da porre in vendita (totale € 500 per il primo esperimento di vendita), in tempo utile per sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale, in particolare entro **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**; avvisando sin d'ora le parti che, in caso di mancata effettuazione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche nel predetto termine (giorni 60 prima della data fissata per l'esperimento di vendita), per causa imputabile alle stesse parti, per aver omesso di versare il suddetto importo nel termine (di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza), il professionista delegato rimetterà comunque gli atti al Giudice, affinché adotti gli opportuni provvedimenti in ordine al prosieguo delle operazioni di vendita.*

### **AUTORIZZA**

il professionista delegato all'apertura del conto corrente intestato al giudizio di scioglimento della comunione ed al versamento in esso delle somme necessarie alle operazioni di vendita;



il C/C bancario sarà accesso, a cura del professionista Delegato, presso **Credem Banca, filiale di Lecce, Via A. Gramsci, n. 9**, e resterà vincolato all'ordine del Giudice.

### **DISPONE ALTRESI**

che il professionista delegato provveda:

- 1) a redigere e depositare nel fascicolo telematico del giudizio, per ogni esperimento di vendita, i relativi verbali di vendita;
- 2) a formare l'avviso di vendita, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. ed in conformità al modello proposto dal Giudice, nonché tenendo conto della modifica della disposizione contenuta nell'art 560, 6° comma, c.p.c. (ad opera della L. n 8 del 28 febbraio 2020) e **con obbligo di inserire nell'avviso di vendita un'informativa del seguente tenore:**  
*"l'aggiudicatario, nel caso in cui intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà presentare apposita istanza al delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo. Il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560, comma 6, c.p.c. come modificato dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico del giudizio di scioglimento della comunione";*
- 3) a indicare per ciascun lotto il prezzo base d'asta per le offerte, che sarà quello fissato conclusivamente dalla perizia di stima, (salva diversa determinazione preventiva del Giudice, assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto Stimatore)
- 4) a indicare specificatamente l'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571, comma 2, c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto);
- 5) a specificare che l'offerta può essere formulata esclusivamente in via telematica tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;
- 6) a indicare il conto corrente bancario del Gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: **IBAN: IT 49 H 01030 79651 000011677227 con unica causale "ASTA", senza ulteriori specificazioni di dati identificativi del giudizio di scioglimento della comunione.** Il Gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto all'apertura di un conto dedicato sul quale dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente le operazioni relative al versamento/restituzione delle cauzioni.
- 7) a informare dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo.
- 8) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili; in particolare, dovrà:  
**a** – indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 200, n. 380, che dovrà avere validità fino alla data della vendita, e quindi dovrà essere aggiornato dal professionista delegato, tenuto conto che esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, nonché indicate le notizie di cui all'art. 46 del citato Testo Unico e di cui all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, che



determinino la nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato Testo Unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;

**b** – precisare che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

**c** – precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

**d** – precisare che la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e che non potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle normative vigenti, spese condominiali dell'anno in corso o dell'anno precedente non pagate, vizi per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni posti in vendita;

**e** – evidenziare che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di competenza del giudizio di scioglimento della comunione e che solo questi saranno cancellati a spese e cura del giudizio di scioglimento della comunione.

Le altre formalità (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale) siano o meno opponibili, non verranno cancellate dal Giudice, ma resteranno a carico dell'aggiudicatario;

**f** – ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.1.2008, n. 37 e del D. Lgs. n. 192 del 2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente il giudizio di scioglimento della comunione esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

**g** – gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

**9)** a indicare, nel medesimo avviso, altresì, i soggetti che possono assistere alle operazioni di vendita senza incanto ai sensi dell'art. 20 commi 1 D.M. 32/2015;



10) a procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 490, comma 1 e 631 – bis c.p.c.; da effettuarsi **60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.**

11) Ad eseguire i seguenti ed ulteriori **adempimenti di pubblicità:**

° Inserimento nel termine di 45 giorni di cui all'art. 490, comma 2, cpc dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita, su rete Internet, all'indirizzo *www.oxanet.it*, nonché all'indirizzo del Gestore designato per la vendita;

° Pubblicazione, per estratto, dell'avviso di vendita:

sull'edizione di "Tuttomercato" (periodico allegato al "Nuovo Quotidiano di Puglia")

"Vendite Giudiziarie",

oltre che sull'eventuale sito web correlato, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Lecce, nell'ultima data di pubblicazione disponibile, che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;

Il testo della inserzione sul giornale e su Internet dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq, prezzo base, importo del rilancio minimo, giorno e ora dell'asta, con indicazione del Custode e del numero del giudizio di scioglimento della comunione; sarà omesso ogni nominativo dei proprietari dei beni; L'inserimento dei dati suindicati, da parte del Professionista Delegato, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.2.2008.

Il soggetto incaricato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell'importo dovuto; il Professionista delegato segnalerà al Giudice l'eventuale inadempimento delle parti che impedisce l'ulteriore corso della vendita.

**Della prova dell'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti pubblicitari – da depositarsi in cancelleria almeno 2 giorni prima delle vendite - sia fatto carico al delegato, il quale dovrà anche aggiornare nella apposita sezione del Portale delle vendite pubbliche gli esiti di ciascun esperimento di vendita ed ogni altro evento relativo al giudizio di scioglimento della comunione, in particolare quelli intercorrenti prima della data dell'esperimento di vendita (ad es. sospensione, sostituzione Giudice, estinzione, ecc.).**

12) a fissare, per ciascuno dei beni posti in vendita ai sensi dell'art. 571 c.p.c., la data del primo esperimento di vendita **entro i 90 e non oltre i 100 giorni, decorrenti dall'avvenuta costituzione del fondo spese, per l'acquisto del contributo di pubblicazione per il portale delle vendite pubbliche,** ad opera di tutte le parti del presente giudizio, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

**DISPONE**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA "TELEMATICA"**



1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

- a) i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio); se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, D.M. 26.02.2015;
- b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;
- c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti.

Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del Codice civile, allegandola all'offerta.

Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);



- d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale del giudizio di scioglimento della comunione, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e i dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate con le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al Gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista delegato che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il Gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno è ammesso a offrire per l'acquisto dei beni immobili posti in vendita personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;



- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

**8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:**

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del giudizio di scioglimento della comunione dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc.) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

## **9) CAUZIONE**

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente appositamente aperto dal Gestore della vendita (**OXANET S.P.A.**) alle seguenti coordinate: **IBAN: IT 49 H 01030 79651 000011677227** entro i termini di deposito riportati nell'avviso di vendita, ossia entro **le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica**. In particolare, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte a delibazione sulle stesse il Gestore non riscontrerà l'avvenuto accredito della somma, la cauzione verrà considerata come non validamente prestata e l'offerta sarà considerata inammissibile.



Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "ASTA", senza alcun riferimento al giudizio di scioglimento della comunione, al Tribunale, al Professionista delegato, né ad altro elemento che connoti il giudizio di scioglimento della comunione.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, prevista nell'art. 17, co. 2, D.M. 32/2015, saranno resi noti al Professionista delegato tramite la piattaforma di gara non prima di centottanta minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. In caso di mancata aggiudicazione o di revoca dell'esperimento di vendita con provvedimento del Giudice., l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito a cura del Gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi sullo stesso conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione, nel termine di tre giorni lavorativi, tale termine decorrerà dalla conclusione delle operazioni di vendita (anche per gli offerenti non ammessi alla gara).

Nel caso di aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione sarà trasferito sul conto corrente intestato al giudizio di scioglimento della comunione a cura del Gestore della vendita (al netto degli eventuali oneri bancari).

**9.1)** In via alternativa, ai fini dell'invio l'offerta potrà essere:

- sottoscritta dall'offerente con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi degli art. 12, comma 4 e art. 13, D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta (a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4, D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente). Si precisa che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32 del 2015.

- inviata a mezzo di un cd. "Presentatore", ovvero la persona fisica munita di casella pec e firma digitale all'uopo incaricata dall'offerente affinché firmi l'offerta e provveda altresì a trasmetterla tramite la propria casella di posta elettronica certificata in sua sostituzione. Il presentatore deve essere munito di apposita procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata anche in copia per immagine all'offerta. **OGNI PRESENTATORE POTRÀ PRESENTARE OFFERTE, NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ESPERIMENTO DI VENDITA TELEMATICA, NELL'INTERESSE DI UN SOLO OFFERENTE;** potrà invece, presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita, in tal caso la procura dovrà essere rilasciata da tutti gli offerenti con l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno).



Qualora il presentatore sia un Avvocato che agisca per persona da nominare ex art. 579 cpc, la procura non dovrà essere allegata all'offerta ma allegata alla dichiarazione di nomina che sarà depositata successivamente al Professionista Delegato **entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

**-OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un Avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Professionista Delegato nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

**ESAME DELLE OFFERTE**

1) Il Professionista Delegato provvederà, solo nella data e nell'ora indicate dall'avviso di vendita, all'esame delle offerte e allo svolgimento della eventuale gara in forma esclusivamente "da remoto" senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti processuali che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente e secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

2) La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, cui avranno accesso solo offerenti ammessi e i soggetti autorizzati come da punto **9.1)** dell'ordinanza.

3) Nel giorno prefissato il Professionista delegato:

- verificherà la validità e la tempestività delle offerte;
- verificherà l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione, sulla base dell'elenco esatto dei bonifici eseguiti che il Gestore dovrà trasmettergli il giorno stesso dell'asta, quando il PVP renderà disponibili le informazioni relative ai partecipanti;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;
- provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;
- dichiarerà eventualmente aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

4) per il caso in cui vi siano **PIÙ OFFERTE VALIDE**, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., a procedere:

**a) in primo luogo**, e in ogni caso, alla gara con la modalità telematica asincrona, sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con



l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

**b) in secondo luogo**, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Professionista delegato aggiudicherà a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; dei minori termini per il versamento del saldo del prezzo; dalla priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Si precisa che la gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona** sull'offerta più alta secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI**:

- i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *on line* le offerte in aumento tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma di gara utilizzando le credenziali di accesso comunicate a mezzo posta elettronica certificata dal Gestore della vendita;

- ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;

- il Gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti (mail/sms) ogni rilancio effettuato in modo tale da poter liberamente abbandonare l'aula virtuale ed accedervi solo qualora vogliano formulare un rilancio prima della scadenza del tempo;

- **la gara avrà inizio nel momento in cui il Professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata.** Nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale.

- Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.

- **EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA**: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 10 (dieci) minuti per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci cd. *“dell'ultimo minuto”* e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento. Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il Gestore della vendita telematica comunicherà:

- a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata (sempre garantendo l'anonimato tra gli offerenti);

- al referente del giudizio di scioglimento della comunione una notifica circa la conclusione della gara fra gli offerenti.

A questo punto il Professionista Delegato, accedendo alla piattaforma di gara, procederà a formalizzare l'aggiudicazione in favore di colui che avrà formulato la migliore offerta redigendo apposito verbale di aggiudicazione ed allegando ad esso il report di gara rilasciato dal Gestore della vendita.



Le comunicazioni ai partecipanti saranno date tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante.

**5) Per il caso in cui vi sia un'UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:**

a) se l'offerta sarà pari o superiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta e il bene aggiudicato all'offerente;

b) se l'offerta sia inferiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta) e cioè con riduzione sino ad un massimo di un  $\frac{1}{4}$  del prezzo VALORE ASTA, l'offerta sarà accolta.

c) il mancato collegamento "on line" dell'unico offerente non pregiudica l'aggiudicazione che avverrà ugualmente in suo favore.

**IL PROFESSIONISTA DELEGATO, INOLTRE:**

10) Redige il verbale dell'udienza di vendita, depositandone copia informatica nel fascicolo del giudizio ed allegando ad esso il report di gara automatizzato rilasciato dal Gestore della vendita telematica;

11) Riceve o autentica la dichiarazione di nomina *ex art.* 583 c.p.c.;

12) In caso di esito infruttuoso del primo esperimento di vendita, rimette gli atti al Giudice perché adotti gli opportuni provvedimenti in ordine al prosieguo delle operazioni di vendita.

Il nuovo tentativo di vendita senza incanto, ove disposto dal Giudice, sarà fissato entro un termine, non inferiore a **70 giorni e non superiore a 80**, per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c., e si svolgerà al prezzo base ribassato di un  $\frac{1}{4}$ ; il Professionista Delegato avrà cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base, così come ridotto, ed emetterà, separatamente e contestualmente, l'avviso di vendita completo di tutte le indicazioni necessarie – parte integrante del verbale – che dovrà essere trasmesso soltanto alla società concessionaria per la pubblicità.

Riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Giudice, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico.

13) Nell'ipotesi in cui anche il secondo esperimento di vendita, al prezzo base d'asta già ribassato in misura non superiore a  $\frac{1}{4}$  rispetto al precedente esperimento di vendita, vada deserto, il Professionista Delegato, rimette, nuovamente, gli atti al Giudice, perché adotti gli opportuni provvedimenti in ordine al prosieguo delle operazioni di vendita, e così per gli eventuali e successivi esperimenti di vendita che dovessero andare deserti.

Rimette gli atti al Giudice anche laddove il prezzo di vendita, per ciascun lotto, è divenuto, a seguito dei diversi ribassi, pari al 20% del valore di stima, depositando, contestualmente, una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode – oppure dal delegato che sia anche custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) ed illustrando analiticamente le spese sostenute e le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita.



14) Segnala nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del Giudice dei necessari provvedimenti, ai fini della continuazione delle attività di vendita;

15) Provvede alla notifica degli avvisi di vendita e, in generale, di ogni altro atto di competenza del Delegato da svolgersi nel contraddittorio, alle parti in causa, anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per pec; le comunicazioni/notificazioni non sono necessarie nel caso in cui l'atto sia adottato dal professionista nel corso di un'udienza di cui le parti hanno avuto comunicazione (art. 176 c.p.c.); conseguentemente, gli avvisi di vendita successivi al primo, essendo dati in udienza ed inseriti come parte integrante nel verbale, non dovranno essere comunicati; i predetti avvisi, unitamente ai verbali, dovranno comunque essere depositati telematicamente nella Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio.

**16) Provvede ad acquisire dall'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo, la dichiarazione antiriciclaggio come previsto dall' art. art. 585 c.p.c. e art. 22 d.lgs. 21.11.2007, n. 231. La dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario, nel rispetto dell'incipit dell'art.586 c.p.c. novellato, dovrà essere allegata alla bozza di decreto di trasferimento.**

17) Comunica all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo, le spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da versare mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista.

18) Riscuote dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, l'importo delle spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita incombenti sull'aggiudicatario stesso.

19) Dà tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;

20) Verifica l'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'art 59 D. Lgs 42/2004;

21) Predispose la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e **previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile**), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione.

Se il versamento del prezzo avverrà attraverso la stipula di un contratto di finanziamento, con previsione del versamento diretto delle somme erogate in favore del giudizio di scioglimento della comunione e contestuale costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale contratto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile



(a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari e sequestri conservativi). Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18 L. 47/1985* avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;
- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

**22)** Esegue le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., *“il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata”*), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunica lo stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché espleta le formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, laddove presenti.

**23)** Restituisce all'aggiudicatario eventuali somme residue che risultino eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione.

**24)** Si rapporta con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario (nel caso in cui le due figure non coincidano nella stessa persona), curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione.

**25)** Provvede ad ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

**26)** Richiede nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al Giudice.

**27)** Forma, entro 30 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo decreto di trasferimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita e lo deposita nel fascicolo telematico.

**28)** Rimette gli atti al Giudice, affinché adotti gli opportuni provvedimenti in ordine alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio pignorato ed alla approvazione del progetto di distribuzione.

**29)** A seguito della autorizzazione da parte del Giudice, eseguirà i pagamenti così come indicati nel progetto di distribuzione approvato, provvedendo, all'esito, alla chiusura del conto corrente intestato al giudizio di scioglimento della comunione.

**30)** Il custode/delegato informerà gli interessati con quali modalità richiedere la visita dell'immobile.

\*\*\*

**Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.**



**Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni relative.**

### **SUL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE**

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione nella vendita senza incanto (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.). L'aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista, il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento del bene, detratto l'importo già versato a titolo di cauzione. Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. L'aggiudicatario, entro lo stesso termine fissato per il deposito del saldo prezzo e, comunque, entro 120 giorni dall'aggiudicazione, dovrà versare altresì, sempre sul c/c intestato al giudizio di scioglimento della comunione, l'importo delle spese ed altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compreso il 50% del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni relative alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali. Solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nei termini del saldo del prezzo e degli oneri tributari, la vendita sarà revocata e l'aggiudicatario inadempiente perderà la cauzione versata a titolo di multa.

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. comma 7, *“se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al Giudice, trasmettendogli il fascicolo”* **entro il termine di 5 giorni** dalla scadenza del termine per saldare il prezzo.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. Nel caso in cui l'offerente debba conseguire la disponibilità delle somme necessarie per l'aggiudicazione dell'immobile contraendo mutui ipotecari con un Istituto di credito, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta, dovrà contattare l'istituto di credito prescelto, il quale provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo. Il versamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese necessarie al trasferimento del bene saranno versati sul c/c intestato al giudizio di scioglimento della comunione direttamente dalla banca mutuante.

### **SUL RILASCIO DEGLI IMMOBILI**

a) Relativamente agli immobili destinati ad abitazione, a qualunque titolo occupati, dispone che il professionista delegato riferisca tempestivamente al Giudice per gli opportuni provvedimenti.



b) Relativamente agli immobili non destinati ad abitazione, ordina, con efficacia immediatamente esecutiva, a qualunque terzo occupi l'immobile senza titolo opponibile al giudizio di scioglimento della comunione di consegnare immediatamente, e comunque entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente provvedimento, gli immobili pignorati, liberi da persone e cose, al custode giudiziario;

c) In ogni caso, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il professionista/custode, su istanza dell'aggiudicatario o assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586 c.p.c., secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza.

Si comunichi

Lecce, li 15.10.2024

Il Giudice  
Dott.ssa Viviana Mele

